

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO

A. NORME GENERALI

1. Il centro sportivo comunale è aperto a tutte le Società compatibilmente con i tempi possibili di occupazione e ritenuta la priorità per le società del paese.
2. Nel caso che la locazione venga richiesta per uso ricorrente di carattere competitivo il Municipio si riserva la facoltà di disdire il contratto di concessione solo al termine della stagione agonistica.
3. Per le altre Società la concessione rilasciata ha valore per un anno al massimo, rinnovabile a seconda della disponibilità e delle richieste di occupazione.
4. La richiesta di occupazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio di Giornico.
5. Per le Società locali viene richiesta una tassa fissa comprensiva delle spese vive sopportate dal Comune. Per le altre Società verrà inoltre richiesta una tassa supplementare.
6. L'orario massimo di chiusura per le Società è fissato alle 22³⁰. In casi di manifestazioni varie il Municipio si riserva di sospendere la concessione per uno o più giorni. Nei giorni festivi la palestra rimane chiusa, fatta riserva per concessioni speciali.
7. Il responsabile designato dalle singole Società, firmando il regolamento, risponde personalmente delle infrazioni commesse.
8. Le chiavi sono in possesso
 - della Cancelleria comunale,
 - della Direzione scuole (2),
 - del custode.

Devono esser richieste alla Cancelleria comunale il giorno stesso dell'occupazione e restituire entro le ore 12⁰⁰ del giorno seguente.

Il sabato le chiavi vanno richieste e consegnate al custode. Lo smarrimento delle chiavi comporta la sostituzione di tutti i cilindri relativi a carico del personale.

B. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO PER SCOPI SPORTIVI

1. La palestra è concepita per tutti gli allenamenti ginnico-sportivi; nella stessa è assolutamente proibito il gioco del calcio o altri sport violenti. È parimenti vietato entrare con scarpe e fumare all'interno della stessa.
2. Gli attrezzi fissi e quelli mobili sono a disposizione di tutti gli utenti i quali sono responsabili di eventuali danneggiamenti. Il locale attrezzi dovrà essere mantenuto in perfetto ordine e ogni attrezzo riposto come alla collocazione iniziale.
3. Il piccolo materiale dovrà essere sempre tenuto sotto chiave negli armadi riservati alla scuola e sarà usato solo dalle classi durante l'orario scolastico o per le attività organizzate dalla scuola durante il tempo libero.

4. Il piccolo materiale sarà elencato in un apposito inventario allestito dalla Direzione della scuola in diverse copie, una delle quali verrà affissa agli armadi.
5. In nessun caso il materiale sopra descritto ed elencato nell'inventario potrà essere usato altrove; se motivi particolari (manifestazioni, giornate di sport, ecc.) lo esigessero, il permesso dovrà essere concesso dalla Direzione della scuola che designerà un responsabile per la consegna e la riconsegna del materiale prestato.
6. Alle Società utenti della palestra e delle installazioni sportive sono messi a disposizione armadi indipendenti per riporre il materiale inerente le loro esercitazioni.
7. Il Municipio, d'intesa con la Direzione, nominerà un responsabile per la sorveglianza nei periodi fuori dell'orario scolastico durante i quali le infrastrutture verranno messe a disposizione delle Società. Durante le ore di scuola la sorveglianza sarà competenza del docente di ginnastica o dei docenti titolari.
8. Ogni Società sportiva che riceverà l'autorizzazione di usufruire della palestra e degli impianti annessi per gli allenamenti dovrà nominare un responsabile che controllerà, alla fine di ogni lezione, lo stato delle attrezzature, la pulizia del pavimento, eventuali danni arrecati e, nel contempo, procedere a chiudere finestre, porte, rubinetti, a spegnere le luci, ecc. Ogni irregolarità dovrà essere annunciata immediatamente con un rapporto scritto alla cancelleria comunale.
9. Attrezzature specialistiche (trampolino elastico, trave d'equilibrio, parallele asimmetriche, ecc.) potranno essere usate solo da specialisti o personale preventivamente istruito.
10. Il Municipio si riserva d'applicare divieti particolari, eventuali tasse d'occupazione e di pulizia, cauzioni, ritmi d'occupazione delle infrastrutture a seconda delle Società che ne fanno richiesta.
11. Le inosservanze di quanto previsto dalle presenti disposizioni o da contratti particolari, verranno severamente puniti (multa o revoca della concessione). In ogni caso verrà richiesto il risarcimento danni.

C. TASSE DI CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO

1. La concessione del centro sportivo per scopi sportivi sottostà al pagamento
 - per le società del paese: della tassa di concessione di fr. 10.—per ogni ora d'occupazione, comprensiva delle spese vive;
 - per le società fuori paese: della tassa di concessione di fr. 20.—per ogni ora d'occupazione, comprensiva delle spese vive;
 - per gruppi di giovani del paese in età scolastica e in età "gioventù e sport": la concessione si intende a titolo gratuito.
2. La concessione del centro sportivo per la tenuta di feste danzanti sottostà al pagamento

- per le società del paese:
della tassa di concessione di fr. 500.— e delle spese vive; è pure richiesto il versamento al momento della concessione di fr. 200.—a titolo di cauzione.
 - per le società fuori paese:
della tassa di concessione di fr. 1500.—e delle spese vive; è pure richiesto il versamento al momento della concessione di 500.—a titolo di cauzione
3. Nel caso di richiesta di locazione del centro per altri scopi il Municipio deciderà in merito di volta in volta.

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Municipio statuisce su quanto non previsto nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
Nel frattempo valgono le attuali disposizioni municipali.
3. Il presente regolamento, con la sua entrata in vigore, abroga ogni precedente disposizione in materia.

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21.12.1978.
- Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 4841/1.6.1979.